Parti contraenti
Sindacati: FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.:
Associazioni datoriali Confesercenti
Sfera applicazione: Alimentazione - Fiori, piante e affini - Merci d'uso e prodotti industriali - Ausiliari del commercio e commercio con l'estero - Servizi alle imprese - Servizi di rete, Servizi alle persone - Laboratori di analisi (salvo specifiche) - Agenzie di scommesse (salvo specifiche).
Relazioni sindacali
Contrattazione integrativa: A livello territoriale (aziendale per aziende oltre 30 dip.).
Diritti d'informazione: Annualmente entro il primo quadrimestre oltre 50 dip. a livello aziendale, oltre 150 dipendenti a livello provinciale, oltre 200 dipendenti a livello regionale, oltre 300 dip. a livello nazionale.
Ente bilaterale: A livello nazionale e territoriale, finanziato con lo 0,15%, 0,10% a carico azienda e 0,05% a carico del lavoratore, calcolato su paga base e contingenza. Nel calcolo degli aumenti contrattuali si è tenuto conto dell'obbligatorietà del versamento dello 0,10% a carico dell'azienda, conseguentemente le aziende che omettono il versamento sono tenute a versare al lavoratore un l'elemento distinto della retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Previdenza integrativa: Contributo a carico azienda per ogni lavoratore: dal 2005 l'1,05%,dal 2006 l'1,55% della retribuzione utile per il computo del tfr. Dal 15.9.2010 con lo scioglimento del Fondo Marco Polo il Fondo di riferimento è Fonte.
Sanità integrativa Aster: sono iscritti al Fondo i lavoratori a tempo indeterminato Contributo di 12 € mensili sia per tempo pieno che tempo parziale (€ 10 a carico azienda € 2 a carico lavoratore). Con decorrenza dall'1/8/2016 l'azienda che ometta il versamento delle suddette somme è tenuta a corrispondere un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di 16 € per 14 mensilità che rientra nella retribuzione di fatto.
Sanità integrativa quadri Quas quota una tantum a carico azienda di € 340, quota contributiva annua € 350 a carico azienda quota contributiva di € 56 a carico lavoratore. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di € 37 per 14 mensilità che rientra nella retribuzione di fatto.
Diritti informazione aziendale: Annualmente entro il primo quadrimestre oltre 50 dip. a livello aziendale oltre 150 dipendenti a livello provinciale, oltre 200 dipendenti a livello regionale, oltre 300 dip. a livello nazionale.
Assemblee sindacali retribuite: Oltre i 15 dipendenti 12 ore annue.
Dirigenti sindacali: Componenti comitati direttivi - Componenti RSA e RSU.
Permessi sindacali Componenti consigli o comitati direttivi 75 ore annue, qualora il dirigente sindacale sia Componente di più consigli o comitati direttivi potrà fruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue
Numero componenti e permessi sindacali RSA
1 dirigente per ciascuna RSA nelle unità fino a 200 dipendenti (della categoria) permessi 1,5 ore all'anno per ogni dipendente;
1 dirigente per ciascuna RSA ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle unità che occupano fino a 3000 dipendenti (della categoria) permessi 12 ore mensili;
1 dirigente per ciascuna RSA ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle unità di maggiori dimensioni permessi 12 ore mensili. I permessi di regola devono essere richiesti per iscritto 24 ore prima. I contratti part-time ai fini dei diritti sindacali, contano come unità intere.
Mercato del lavoro
Tempo parziale: aziende che occupano complessivamente fino a 30 dipendenti in misura non inferiore 16 ore settimanali, 64 ore mensili, 532 ore annuali, aziende che occupano complessivamente più di 30 dipendenti 18 sett.li, 72 mensili, 600 annuali.

Parte normativa ed economica: Vigenza contrattuale 1/07/2016 - 31/12/2019	Sintesi CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Confesercenti)

La prestazione fino a 4 ore giornaliere non può essere frazionato nell'arco della giornata. Possono essere stipulati contratti di 8 ore settimanali per le giornate di sabato e domenica cui potranno accedere gli studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso altri datori di lavoro e giovani fino a 25 anni compiuti. In caso di clausola elastica 48 ore di preavviso.

Conservazione del posto: Infortunio e malattia nel part-time orizzontale 180 gg. di calendario nell'arco dell'anno solare, nel part-time verticale o misto metà delle giornate lavorative concordate tra le parti in anno solare

Clausola elastica variazione in aumento della prestazione fino al raggiungimento del tempo pieno magg.ne 36,5%

Clausola flessibile variazione della collocazione temporale magg.ne 1,5%

Straordinario consentito solo in caso di part-time verticale

Part-time post maternità per lavoratori/trici assunti a tempo pieno e indeterminato e fino al terzo anno del bambino nel limite del 3% della forza lavoro, nelle unità produttive da 20 a 33 dipendenti né potrà fruire una/o solo dipendente, la richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentato con preavviso di 60 gg. e avrà decorrenza dopo la completa fruizione di ferie e permessi residui.

Apprendistato: assunzione da 18 a 29 anni o da 17 anni compiuti se in possesso di qualifica professionale. Per il conseguimento della qualifica e il diploma professionale dai 15 ai 25 anni. Proporzione numerica di apprendisti assumibili non superiore al 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio. Ammesso apprendistato a tempo parziale purchè la durata non sia inferiore al 60% del normale orario. La malattia l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 gg. consecutivi comportano la proroga del contratto di apprendistato per un periodo equivalente alla durata della sospensione

Trattamento economico: 2 livelli inferiori per la prima metà; 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo di apprendistato. è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2°, 3°, 4°, 5° e 6° livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21) aiutante commesso, 23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio; e 24) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio; del quinto livello.

Percentuale di conferma almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei 36 mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tal fine non si computano i lavoratori dimessi, licenziati per giusta causa, quelli che al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, le risoluzioni consensuali. Le suddette limitazioni non si applicano quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di 5 contratti di apprendistato.

Durata: il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

Liv. II: 36 mesi; Liv. III: 36 mesi; Liv. IV: 36 mesi; Liv. V: 36 mesi; Liv. VI: 24 mesi;

Qualifiche con durata fino a 4 anni: in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi i a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l'attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti individuano (tabella B – Accordo di riordino del 24.3.12) tali figure professionali per le quali è prevista una durata fino a 48 mesi decorre dal 26 aprile 2012.

Malattia: Carenza 3 gg. al 60% nel limite di 6 eventi morbosi l'anno, 50% dal 4° al 20° gg. e 66,66% dal 21° al 180° gg. a carico INPS.

Parte normativa ed economica: Vigenza contrattuale 1/07/2016 - 31/12/2019	Sintesi CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Confesercenti)

Permessi: Ferme restando le 32 ore di ex festività abolite, le ore di permesso per riduzione dell'orario di lavoro (72ore 56 ore) verranno riconosciute al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto (36 ore per le aziende con + di 15 dipendenti e 28 ore per le aziende con meno di 15 dipendenti) e in misura pari al 100% dal termine dell'apprendistato. In caso di stabilizzazione del rapporto il lavoratore maturerà il 100% dei permessi decorsi 48 mesi dalla data della prima assunzione.

Apprendistato per la qualifica e il diploma: (accordo 26/11/2016) le ore di formazione eccedenti rispetto al piano formativo è stabilita in misura percentuale rispetto ai lavoratori qualificati 50% per il 1° e il 2° anno, 65% 3° anno, 70% 4° anno. Se alla fine del periodo di apprendistato il rapporto continua come ordinario rapporto, l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato per un periodo di 12 mesi. Successivamente al conseguimento del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti dal CCNL per l'apprendistato professionalizzante.

Apprendistato di alta formazione e ricerca, le ore di formazione a carico del datore di lavoro retribuite al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. L'inquadramento è di 2 livelli inferiore per la prima metà e 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo, rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato.

Tempo determinato: Fino al 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è consentita la stipula di nr. 4 contratti 6 in caso di utilizzo anche di lavoro in somministrazione, nelle unità fino a 30 dipendenti 6 contratti. Le assunzioni a tempo determinato e i contratti di somministrazione a tempo determinato non possono superare complessivamente il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato. Fermi restando i limiti sopra indicati, l'azienda potrà assumere un numero superiore rispetto a quello previsto in ciascuna unità produttiva , portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni effettuate in questo modo non potranno comunque superare il 28% dell'organico a tempo indeterminato. Ne sono esclusi, sia nel caso del limite del 20% che del 28% i contratti a tempo determinato stipulati per la fase di avvio di nuove attività per i primi 12 mesi (elevabili a 24 al 2° livello), le sostituzioni di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, i contratti di sostegno all'occupazione.

Somministrazione a tempo determinato: fino al 15% annuo dell'organico (n° 2 lav. nelle unità fino a 15 dip. e 5 fino a 30).

Tempo determinato in località a prevalente vocazione turistica ovvero stipulati dai centri di assistenza fiscale nel periodo di intensificazione dell'attività lavorativa, sono considerati stagionali e pertanto esclusi da limitazioni quantitative.

Contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione per la vigenza 1/7/2016 31/12/2017 possono essere stipulati, per una sola volta con il medesimo soggetto, contratti a tempo determinato con lavoratori che non hanno impiego retribuito da almeno 6 mesi, o negli ultimi 6 mesi hanno svolto lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito annuale individuale escluso da imposizione (€ 4800 per lavoro autonomo, € 8145 per parasubordinato), che abbiano avuto con un'altra azienda un contratto di apprendistato risolto alla fine del periodo formativo, o che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito. Il datore di lavoro effettuerà una formazione di 16 ore comprensive della prevenzione infortunistica, le ore dedicate alla formazione devono essere evidenziate sul Lul. Il contratto di sostegno all'occupazione ha una durata di 12 mesi, ed è escluso dai limiti percentuali applicati al tempo determinato. L'inquadramento professionale ed economico per i primi 6 mesi sarà di 2 livelli inferiore, per il restante periodo 1 livello inferiore. In caso di assunzione a tempo indeterminato l'inquadramento professionale e il trattamento economico sarà di un livello inferiore per ulteriori 24 mesi.

Orario di lavoro: 40 ore sett.li, 42 ore per dipendenti da aziende distributrici di carburante di metano per autotrazione, 45 ore per dipendenti da gestori di impianti distributori di carburanti non autostradali.

Dall'1/12/1998 per i dipendenti da distributori di carburante esclusivamente autostradali 40 ore settimanali con assorbimento di 24 ore di permessi. 39 ore sett.li mediante assorbimento di 36 ore di permesso, 38 ore sett.li mediante assorbimento di 72 ore di permesso. Le modifiche dell'articolazione dell'orario di lavoro devono essere comunicate almeno 30 gg. prima della sua attivazione

Flessibilità dell'orario superamento dell'orario fino a 44 ore sett.li per 16 settimane l'anno. I lavoratori interessati al programma di flessibilità percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. A fronte delle ore aggiuntive l'azienda riconoscerà nel corso dell'anno e in periodi di minore attività una pari entità di ore di riduzione, le ore non recuperate entro 12 mesi dall'inizio del programma di flessibilità saranno pagate con la magg.ne prevista per le ore di straordinario. L'azienda comunicherà per iscritto il programma di flessibilità, eventuali variazioni devono essere comunicate per iscritto con almeno 15 gg. di preavviso

Flessibilità dell'orario ipotesi aggiuntiva a) nell'ambito del 2° livello possono essere realizzate diverse intese per il superamento dell'orario

superamento dell'orario contrattuale da 45 e fino a 48 ore per max 16 settimane. Ai lavoratori a cui si applica il programma di flessibilità verrà riconosciuto un incremento di permessi di 45 minuti per ogni settimana di superamento dell'orario normale sett.le. A fronte delle ore aggiuntive l'azienda riconoscerà nel corso dell'anno una pari entità di riduzione dell'orario. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità, il restante 50% verrà contabilizzato nella banca ore e utilizzato come riposi compensativi.

Flessibilità dell'orario ipotesi aggiuntiva b) nell'ambito del 2° livello possono essere realizzate diverse intese per il superamento dell'orario fino ad un massimo 48 ore sett.li per 24 settimane

Superamento sino al limite di 44 ore sett.li per max 24 settimane riconosciuti 45 minuti di permessi per ogni settimana di superamento dell'orario

Superamento sino al limite di 48 ore sett.li per max 24 settimane riconosciuti 70 minuti di permessi per ogni settimana di superamento dell'orario

A fronte delle ore aggiuntive l'azienda riconoscerà nel corso dell'anno una pari entità di riduzione dell'orario. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità, il restante 50% verrà contabilizzato nella banca ore e utilizzato come riposi compensativi.

Ferie: 26 giorni lavorativi (6 gg sett. da lun. a sab.) - (rateo 15 gg).

Ex festività 32 ore di permessi in sostituzione delle festività abolite

Permessi retribuiti: 56 ore aziende fino a 15 dip., 72 ore aziende oltre 15 dip.

Fruizione entro l'anno, oppure entro il 30 giugno anno successivo devono essere retribuiti. Per i lavoratori assunti successivamente al 26 febbraio 2011 le ore di permesso verranno maturate al 50% decorsi 2 anni dall'assunzione e al 100% decorsi 4 anni dall'assunzione

Aspettativa non retribuita: Non superiore a due anni per gravi e comprovati motivi (una sola volta).

Assenze dal lavoro

Malattia: Conservazione posto 180 gg. anno solare. Dal 1/4/2011 la carenza, primi tre giorni di malattia retribuita al 100% per i primi due eventi; 66% per il terzo; 50% per il quarto evento, cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento; 75% dal 4° al 20 dal °21 ° al 180° il 100%. La penalizzazione prevista per il pagamento del periodo di carenza non viene applicato agli eventi morbosi dovuti a: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; Malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; Sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative, che comportino terapie salvavita periodicamente documentata dal SSN (art. 181) gli eventi morbosi verificatisi durante la gravidanza. Ai fini del computo degli eventi morbosi, la continuazione della malattia e la ricaduta nella stessa malattia avvenuta entro 30 giorni dal primo evento sono considerate un unico evento morboso.

Parte normativa ed economica: Vigenza contrattuale 1/07/2016 - 31/12/2019	Sintesi CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Confesercenti)

Aspettativa non retribuita a richiesta e prima del superamento del periodo di comporto(180 gg.) aspettativa non retribuita di 120 gg. a condizione che siano esibiti certificati medici.
Patologie gravi che comportino terapie salvavita ulteriori 12 mesi di aspettativa i primi 60 gg. sono retribuiti
Infortunio: Conservazione posto 180 gg. anno solare (aspettativa di 120 gg. a condizione che siano esibiti certificati medici). 1° gg. infortunio . 100% -2° al 4° il 60% -5° al 20° il 90% -21° al 180° il 100% oltre il 180° e fino a guarigione, il 60% a carico dell'INAIL
Gravidanza: Congedo di maternità retribuzione al 100%.
Retribuzione
Scatti di anzianità: N° 10 scatti triennali (valori nella tabella retributiva).
Mensilità supplementari: 13ª mens. a Natale - 14ª mens. 1° luglio (rateo 15 gg).
Divisori
Paga giornaliera retribuzione mensile/26
Paga oraria retribuzione mensile/168 (40 ore sett.li), 182 (42 ore sett.li) 195 (45 ore sett.li)
Terzo elemento € 11,36 Milano, € 9,03 Piacenza,€ 10,33 Bergamo, € 8,78 Brescia, € 7,75 Como e Varese, € 6,71 Torino, nelle province nelle quali non sia stato determinato € 2,07
Elemento economico di garanzia: Ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza all'1.11.2017, iscritti nel Lul da almeno 6 mesi, l'azienda erogherà, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1.1.2015-31.10.2017, con la retribuzione del mese di dicembre 2017, il seguente importo:

	Quadri, I e II livello	III e IV livello	V, VI e VII livello
Aziende fino a 10 dipendenti	€ 95,00	€ 80,00	€ 65,00
Aziende a partire da 11 dipendenti	€ 105,00	€ 90,00	€ 75,00
Operatori di vendita	I Categoria	II Categoria	
Aziende fino a 10 dipendenti	€ 76,00	€ 63,00	
Aziende a partire da 11 dipendenti	€ 85,00	€ 71,00	

Per i lavoratori a tempo parziale viene erogato in proporzionate alla effettiva prestazione. L'importo, non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, compreso il tfr. L'importo è, assorbito sino a concorrenza da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL che venga corrisposto successivamente all'1.1.2016. Si tratta di un istituto sperimentale legato alla vigenza contrattuale.

Parte normativa ed economica: Vigenza contrattuale 1/07/2016 - 31/12/2019	**Sintesi CCNL** **TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI** (Confesercenti)

Tabella Classificazione / Periodo di prova / Preavviso

LIVELLI inquadramento	QUALIFICHE principali	Periodo di prova	Preavviso fino 5 anni	Preavviso 5 / 10 anni	Preavviso oltre 10 anni
QUADRI	quadri	6 mesi	60 gg	90 gg	120 gg
1°	gestore o gerente di negozio, di filiale	6 mesi	60 gg	90 gg	120 gg
2°	capo di reparto - programmatore analista	60 giorni	30 gg	45 gg	60 gg
3°	vetrinista - operaio specializzato provetto	60 giorni	30 gg	45 gg	60 gg
4°	commesso - cassiere comune - operaio specializzato	60 giorni	20 gg	30 gg	45 gg
5°	dattilografo - operaio qualificato	60 giorni	20 gg	30 gg	45 gg
6°	operaio comune	45 giorni	15 gg	20 gg	20 gg
7°	addetto alle pulizie	45 giorni	15 gg	20 gg	20 gg
1° categoria	operatori di vendita (impiegato di concetto)	60 giorni	30 gg	45 gg	60 gg
2° categoria	operatori di vendita (impiegato d'or- dine)	60 giorni	30 gg	45 gg	60 gg
apprendista	Stessi termini dei lavoratori qualificati	i giorni di prova sono effettivi	-	-	-

PREAVVISO IN CASO DI DIMISSIONI

I giorni si intendono di calendario e decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese

LIVELLI inquadramento	Preavviso fino 5 anni	Preavviso 5 / 10 anni	Preavviso oltre 10 aa
QUADRI	45 gg	60 gg	90 gg
1°	45 gg	60 gg	90 gg
2°	20 gg	30 gg	45 gg
3°	20 gg	30 gg	45 gg
4°	15 gg	20 gg	30 gg
5°	15 gg	20 gg	30 gg
6°	10 gg	15 gg	15 gg
7°	10 gg	15 gg	15 gg

Tabella delle maggiorazioni (sulla paga oraria)

TIPO DI LAVORO	LIMITE ANNUO	DIURNO	NOTTURNO (22/06)	FESTIVO
Lavoro supplementare	Limite del tempo pieno		-	-
Clausola elastica (a incremento)	-	35% + 1,5%	-	-
Clausola flessibile (variazione prestazione)	-	1,5 %	-	-
Lavoro straordinario	200	15%/20% *	50 %	30 %
Lavoro notturno (22/06)	-	-	15 %	-
Lavoro festivo	-	30 %	-	30 %

(*) 15% fino a 48 ore - 20 % oltre 48 ore

Minimi dall'1/08/2017

livelli	paga base 1/08/2017	elemento aggiuntivo paga base	indennità di contingenza	indennità di funzione	3^ ELEMENTO	totale
Q	1.896,64		540,37	260,77	2,07	2.699,85
1°	1.708,48		537,52		2,07	2.248,07
2°	1.477,83		532,54		2,07	2.012,44
3°	1.263,14		527,90		2,07	1.793,11
4°	1.092,46		524,22		2,07	1.618,75
5°	986,98		521,94		2,07	1.510,99
6°	886,12		519,76		2,07	1.407,95
7°	758,62	5,16	517,51		2,07	1.283,36

RETRIBUZIONE APPRENDISTI	
1ª metà del periodo	2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato
2ª metà del periodo	1 livelli inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato

OPERATORI DI VENDITA - Minimi in vigore dall'1/08/2017

LIVELLO	PAGA BASE 01/08/2017	INDENNITÀ DI CONTINGENZA	TOTALE
1°	1.031,25	530,04	1.561,29
2°	864,16	526,11	1.390,27

Parte normativa ed economica: Vigenza contrattuale 1/07/2016 - 31/12/2019	Sintesi CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Confesercenti)

PROTOCOLLO STRAORDINARIO CONFESERCENTI 12 DICEMBRE 2022

UNA TANTUM GENNAIO - MARZO 2023		
LIVELLO	**UNA TANTUM GENNAIO 2023**	**UNA TANTUM MARZO 2023**
QUADRI	347,22	260,42
I	312,78	234,58
II	270,56	202,92
III	231,25	173,44
IV	200,00	150,00
V	180,69	135,52
VI	162,22	121,67
VII	138,89	104,17
OPERATORI DI VENDITA		
1 Categoria	188,89	141,60
2 Categoria	158,50	118,88

MINIMI DALL'1.4.2023						
livelli	**paga Base al 1-4-2023**	**elemento aggiuntivo paga base**	**indennità di contingenza**	**indennità di funzione**	**3^ ELEMENTO**	**TOTALE**
QUADRI	1948,73		540,37	260,76	2,07	2751,93
I	1755,40		537,52		2,07	2294,99
II	1518,41		532,54		2,07	2053,02
III	1297,83		527,9		2,07	1827,80
IV	1122,46		524,22		2,07	1648,75
V	1014,08		521,94		2,07	1538,09
VI	910,43		519,76		2,07	1432,26
VII	779,45	5,16	517,51		2,07	1304,19

OPERATORI DI VENDITA MINIMI DALL'1.4.2023					
Livelli	**paga base al 1.1.2019**	**aumento 1.4.2023**	**paga base al 1.4.2023**	**indennità di contingenza**	**TOTALE**
1 Categoria	1031,25	28,32	1059,57	530,04	1589,61
2 Categoria	864,16	23,78	887,94	526,11	1414,05